

(N. 1259)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 16 luglio 1950
(V. Stampato N. **520-64**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è ratificato senza modificazioni.

Art. 2.

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, numero 76, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

«L'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947 n. 378, è sostituito dal seguente:

«Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella *A*), dagli uffici del registro (tabella *B*), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella *C*), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella *E*), è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere *a*), *b*) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

«A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle *A*, *B*, *E*, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.

«A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella *C*), una quota in ragione del 10 per cento.

«Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

«Il Ministro per le finanze dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

«Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti:

a) la prima di tre quarti da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo comma — tra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti;

b) la seconda di un quarto da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita — con i medesimi criteri indicati al primo comma — tra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

«Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento di cui ai precedenti commi ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

«La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261».

* * *

L'allegato *C* al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76: Tabella dei diritti e compensi spettanti al personale della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C.

**DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI**

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
	TITOLO I. DIRITTI DI SCRITTURATO			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	300	—	
2	Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	250	(a) 50	(a) Per ogni pagina o frazione di pagina.
	TITOLO II. DIRITTI DI VISURA			
1	Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note od appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe e di planimetrie:			Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).
	a) per la prima mezz'ora o frazione. . . .	300	—	
	b) per ogni ora o frazione successiva. . . .	600	—	
	TITOLO III. DIRITTI DI DISEGNO			
1	Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento. . .	200	(b) 20	(b) Per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	(c) 5	(c) Per ogni particella confinante semplicemente accennata, se richiesto.
		—	(d) 30	(d) Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.

Segue: ALLEGATO C.

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
2	Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe.	200	(e) 5	(e) Per ognuno dei primi cento ettari.
		—	(f) 1	(f) Per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie di planimetrie allegate agli atti del Nuovo Catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato centimetri 24,5 per 37.	300	—	
	b) su foglio di formato centimetri 49 per 37.	600	—	
	TITOLO IV.			
	DIRITTI DI VALUTAZIONE			
	Compilazione di stime a qualsiasi effetto:			
	a) quando il valore stimato non supera le lire 50.000.	75	—	I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali ad eccezione di quelli relativi alle stime di carattere tributario che sono riscossi dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della imposta o della tassa per la cui applicazione è stata eseguita. I diritti relativi a queste ultime stime vanno computati sulla differenza tra il valore definitivo e quello dichiarato. Per ogni milione o frazione di milione eccedente le lire 500 mila.
	b) se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000	100	—	
	c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000	450	—	
	d) se supera le lire 500.000 ma non le lire 1.000.000	1.000	—	
	e) per le parti di valore eccedenti le lire 1.000.000	1.000	—	

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

11 MAGGIO 1947, N. 378.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente diritti e compensi ad uffici finanziari e del Tesoro.

TITOLO I.

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Art. 1.

La tabella A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto, firmata dal ministro per le finanze e il tesoro.

2.

Il diritto di riscontro sulle quietanze, indicate al titolo V della tabella prevista dal precedente articolo 1, è riscosso dagli esattori e l'ammontare di esso è versato entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata fissata nell'articolo 23 del regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sullo stesso conto corrente postale, al quale affluiscono i compensi disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, e dal presente decreto.

Gli esattori inadempienti agli obblighi derivanti dal precedente comma incorrono nelle sanzioni previste dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, nonché dal regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, e dai capitoli normali.

Art. 3.

I funzionari provinciali dei gradi 5° e 6° dipendenti dalla Direzione generale delle imposte dirette, hanno diritto ad una maggiorazione rispettivamente del 30 per cento e del 25 per cento sui punti che saranno loro attri-

buiti a norma del successivo articolo 14, lettera a).

Agli stessi funzionari di grado inferiore al 6° o che siano incaricati di funzioni ispettive titolari di ufficio o che abbiano la effettiva direzione di un reparto negli uffici sedi di direzione, è attribuita la maggiorazione del 20 per cento.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze e il tesoro ha facoltà di ridurre i compensi previsti dai titoli IV e V della tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto, quando concorrano giustificati motivi.

TITOLO II.

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

A. — *Personale degli Uffici del registro.*

Art. 5.

La tabella C dei diritti spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 6.

Il contributo a favore dello Stato, da prelevarsi dall'importo dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 76 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è abolito.

Art. 7.

In aggiunta ai punti che risulteranno in seguito alle operazioni di riparto di cui all'articolo 14, lettera a), sono attribuiti;

1°) numero 390 punti ai titolari o reggenti di uffici di prima categoria;

2° numero 270 punti ai titolari o reggenti di uffici di seconda categoria;

3° numero 210 punti ai titolari o reggenti di uffici di terza categoria;

4° numero 450 punti ai titolari o reggenti di ispettorati compartimentali;

5° numero 210 punti agli ispettori compartimentali e superiori, ed ai direttori distrettuali con funzioni ispettive;

6° numero 150 punti ai procuratori con funzioni ispettive.

Nel caso di reggenza fiduciaria degli uffici, i punti di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, saranno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

B. — Personale degli Uffici dei registri immobiliari e degli Uffici misti del registro.

Art. 8.

I diritti stabiliti dalla tabella *D*, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, a favore dei conservatori dei registri immobiliari, sono raddoppiati, ad eccezione dei diritti di scritturato, che sono triplicati.

I diritti fissati dalla tabella medesima a favore del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari sono triplicati, ad eccezione dei diritti di scritturato, che sono quadruplicati.

Art. 9.

Ai gerenti, regolarmente nominati a norma dell'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, spettano, in aggiunta a quelli relativi allo stipendio lordo del loro grado, punti 210, 150 e 90 a seconda delle ipotesi previste dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.

Quando negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, il servizio ipotecario viene disimpegnato, tutto o prevalentemente, dal personale sussidiario di ruolo o non di ruolo, appartenente agli Uffici del registro, i diritti affluiscono al fondo da ripartire tra il personale degli Uffici del registro.

I diritti stessi affluiscono, invece, al fondo da ripartire tra il personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, quando il servizio relativo viene disimpegnato, tutto o prevalentemente, da impiegati di ruolo o non di ruolo, appartenente a detto personale.

Art. 10.

L'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è sostituito dal seguente:

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente le lire sessantamila, al netto delle spese d'ufficio, è dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale:

del 10 per cento sulle successive lire 20.000;

del 20 per cento da oltre lire 20.000 a lire 40.000;

del 30 per cento da oltre lire 40.000 a lire 60.000;

del 40 per cento da oltre lire 60.000 a lire 80.000;

del 50 per cento da oltre lire 80.000 a lire 300.000;

del 60 per cento da oltre lire 300.000 a lire 400.000;

del 70 per cento oltre lire 400.000.

Agli effetti della determinazione del diritto erariale, l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943 n. 540, sulle imposte ipotecarie, è stabilito con decreto ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario.

TITOLO III.

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Art. 11.

La tabella *B*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 12.

La liquidazione e la ripartizione dei diritti, dovuti al personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, è effettuata a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, e negli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 13.

La Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari e quella delle imposte dirette, alla fine di ciascun bimestre

a) determinano sull'importo totale dei diritti riscossi, la quota dovuta a norma del successivo articolo 21, al personale della rispettiva amministrazione centrale ed al personale delle Intendenze di finza;

b) accertano la somma dovuta sul risanamento importo a ciascuno dei dipendenti impiegati di ruolo e non di ruolo, in conformità dei criteri stabiliti dal presente decreto;

c) liquidano sulla quota attribuita a ciascuno dei detti impiegati le prescritte ritenute d'imposta e le versano in Tesoreria;

d) stabiliscono la quota complessiva spettante a ciascun ufficio al quale rimettono, al netto, l'importo corrispondente mediante posta giro, inviando contemporaneamente apposita distinta nominativa contenente tutti gli elementi giustificativi della liquidazione.

Art. 14.

La ripartizione delle somme tra i personali dipendenti dalle Direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari viene effettuata, salva l'applicazione delle norme contenute dagli articoli 3, 7 e 9 del presente decreto, attribuendo:

a) a ciascuno impiegato di ruolo un punto per ogni cento lire o frazione di cento lire

dello stipendio lordo iniziale annuo di cui è provvisto, escluso ogni altro assegno od indennità;

b) ai personali in prova dei ruoli di gruppo *A*, *B*, in servizio effettivo da un anno alla data della ripartizione dei fondi, lo stesso numero dei punti attribuito agli impiegati del grado 11°, ed ai personali in prova dei ruoli di gruppo *C* e del personale subalterno, rispettivamente lo stesso numero dei punti attribuito agli impiegati di ruolo del grado 13° ed agli impiegati di ruolo del grado di inserviente.

Il numero dei punti è ridotto alla metà nei confronti dei personali che non abbiano ancora compiuto un anno di effettivo servizio.

Art. 15.

Alla ripartizione delle somme di cui al primo comma del precedente articolo concorre anche il personale non di ruolo in servizio presso gli uffici dipendenti dalle Direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio, sia retribuito con fondi che fanno carico al bilancio dello Stato e sia giudicato meritevole.

Detto periodo di tempo è ridotto a sei mesi a favore degli impiegati non di ruolo che rivestono la qualifica di ex combattenti o di assimilati a norma delle disposizioni vigenti.

Quando il servizio prestato all'atto della ripartizione dei diritti sia superiore a cinque anni, spetta al personale non di ruolo della I e II categoria, e della III e IV categoria lo stesso numero di punti attribuito rispettivamente agli impiegati del grado 11°, del grado 13° e del grado di inserviente.

Il numero dei detti punti è ridotto a tre quarti qualora il periodo di servizio effettivo prestato sia inferiore a cinque anni.

Art. 16.

Ai funzionari incaricati della reggenza di un ufficio provinciale, ad eccezione di quelli

contemplati nell'articolo 7, compete la quota di maggiorazione spettante al proprio grado. Soltanto nel caso in cui essi disimpegnino l'incarico della reggenza di uffici e servizi di categoria superiore, compete la quota di maggiorazione dovuta al grado immediatamente superiore al proprio.

Ai funzionari incaricati della reggenza di un ufficio dell'Amministrazione centrale o di una Intendenza di finanza, è corrisposto il trattamento del grado immediatamente superiore.

Art. 17.

Sono esclusi dalla ripartizione, per tutto il periodo di assenza dall'ufficio, che non sia dovuta a motivi di salute o a servizio militare, gli impiegati che si trovano in posizione di sospensione dal servizio civile.

Art. 18.

Le attribuzioni di liquidazione e di ripartizione dei diritti sono eseguite sull'ammontare delle riscossioni che risultano effettuate al momento del riparto.

Art. 19.

Il personale distaccato presso amministrazioni diverse dall'Amministrazione finanziaria non ha diritto a partecipare al riparto dei proventi.

Art. 20.

Apposite istruzioni di servizio disciplineranno il controllo da effettuarsi sulla regolarità della riscossione, della liquidazione e del versamento sui conti correnti postali dei diritti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI - ATTRIBUZIONE DEL FONDO DOVUTO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E SULLE INTENDENZE DI FINANZA.

Art. 21.

Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dagli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali, è dovuta una quota in ragione del 5 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza, da ripartirsi colle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro.

Uguale quota è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici distrettuali delle imposte e dagli Uffici distrettuali delle tasse ed imposte indirette sugli affari a favore del personale dell'Amministrazione centrale, rispettivamente in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette e presso la Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

A favore del personale in servizio presso la Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta, sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici provinciali da questa dipendenti, una quota in ragione del 10 per cento.

Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e del Catasto e dei servizi tecnici erariali, il Ministro per le finanze e il tesoro, con proprio decreto, dispone, in relazione all'ammontare delle quote stesse, il prelevamento di una parte non superiore al 25 per cento.

Dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti liquidati ai termini del primo comma del presente articolo, a favore del personale delle Intendenze di finanza.

Del fondo così costituito il Ministro stabilisce con lo stesso decreto, la ripartizione, con criteri perequativi, fra il personale della Ragioneria generale dello Stato e delle direzioni ed uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria che non percepiscono diritti.

TITOLO VI.

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO, DELLA TESORERIA CENTRALE, DELLA ZECCA E DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI DELLO STATO

Art. 22.

Gli Uffici provinciali del tesoro, la Tesoreria centrale, la Zecca, la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato sono autorizzati a riscuotere i diritti indicati nell'annessa tabella *D*, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro ed a versare il loro importo provvisoriamente sull'apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale del tesoro.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme definitive circa i versamenti di cui al precedente comma, nonché le norme sulla ripartizione e sull'erogazione delle relative somme.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 23.

Restano in vigore le disposizioni che non siano contrarie o comunque incompatibili col presente decreto.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturato	
TITOLO I.				
<i>Diritti catastali.</i>				
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159.	100 —	—	Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concernente la conservazione del Catasto terreni.
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 e 94 del regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, e articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159): per ogni copia certificato o estratto catastale in bollo.	20 —	10 —	+ per pagina
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (articolo 3 del decreto-legge 13 aprile 1919 n. 705 e articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta.	50 —	20 —	+ per pagina
TITOLO II.				
<i>Visure dei registri del Catasto e della imposta di ricchezza mobile.</i>				
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, del registro mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile o di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari:	—	—	Ad eccezione delle misure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato, per quanto riguarda le visure catastali.
	a) per la prima mezz'ora o frazioni.	50 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva.	80 —	—	
TITOLO III.				
<i>Certificati, copie ed estratti vari.</i>				
1	Certificati vari ordinari da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.	20 —	10 —	+ per pagina
2	Certificati vari da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta.	50 —	20 —	+ per pagina
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali.	100 —	—	
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative.	20 —	10 —	+ per pagina

Segue ALLEGATO A.

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONE
		Fisso	Scritturato	
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta.	50 —	20 —	+ per pagina
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto, per ogni ripartizione di reddito (articolo 161 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175).	25 —	—	
TITOLO IV.				
<i>Compilazione e tariffazione di ruoli.</i>				
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari, da corrispondersi da ciascun Ente interessato.	—	50 —	Per cento articoli
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico della imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	100 —	Per cento articoli
3	Tariffazione di contributi sui ruoli erariali.	—	50 —	Per cento articoli
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale provinciale.	—	120 —	Per cento articoli
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi.	—	120 —	Per cento articoli
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di enti autorizzati.	—	80 —	Per cento articoli
TITOLO V.				
<i>Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.</i>				
1	Elenchi di reste per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 del regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090).	0,50	—	Per bolletta
2	Elenchi di reste per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 del regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090).	—	150 —	Per cento articoli
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette.	—	50 —	Per cento articoli
4	Diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate sotto qualsiasi forma dagli esattori delle imposte dirette all'atto dei pagamenti dei tributi.	5 —	—	Per ogni quietanza Il diritto di cui contro è ridotto a lire due per le quietanze il cui ammontare complessivo non superi lire cinquanta.

ALLEGATO B.

DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI.

N.	OGGETTO	Diritto	Scrittura- razione	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di registrazione (a pagamento, a debito o gratuita purchè non riguardante lo Stato od Enti parificati allo Stato nei rapporti tributari) comprese le denunce di successione, quelle per riunione di usufrutto, per l'imposta generale sull'entrata e simili.	10—	—	Nel caso di registrazione per mezzo di elenco ai sensi dell'articolo 74 della legge di registro e della legge tributaria sulle assicurazioni, approvate con i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3281, il diritto è dovuto per ogni atto compreso nell'elenco o nelle denunce di tacita rinnovazione dei contratti. Il diritto è ridotto a lire due ove l'importo complessivo dei tributi riscossi non superi lire cinquanta. Non è dovuto il diritto: a) per le quietanze di versamenti effettuati da uffici od Enti incaricati per legge di riscuotere tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato; b) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili e delle pubbliche Amministrazioni, prescritte dalla vigente legge di registro
	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettaria, esclusi quelli mod. 72 e 19.	10—	—	
	Per ogni versamento di tasse di porto d'arme, sia se venga rilasciata bolletta modello 72-1 sia se venga consegnato il foglietto bollato completato con visto per il bollo.	10—	—	
	Per ogni polizzino di versamento in conto corrente riportato sui registri mod. 102 e 102-bis.	10—	—	
	Per ogni documento bollato a norma dell'articolo 121 tariffa A, allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268.	10—	—	
2	Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denuncia o di una bolletta di pagamento:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione della denuncia o della bolletta.	15—	—	
	b) quando si indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita; per ogni serie di registri da ispezionare e per ogni mese.	8—	—	
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo.	6—	—	Il diritto non è dovuto quando la ricerca viene eseguita per motivi di servizio.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie, di convenzioni di abbonamento, di verbali di dilazione e di verbali di concordato per aumento di valore:			Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre cinque righe. Nel calcolo non si tiene conto della data e della firma.
	a) quando il valore dell'atto, della convenzione e del concordato non supera lire 10.000.	10—	—	Per ogni facciata scritta lire 10.
	b) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000.	30—	—	
	c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000.	75—	—	
	d) se supera lire 500.000.	100—	—	

Segue ALLEGATO B.

N.	OGGETTO	Diritto	Scrittura- razione	ANNOTAZIONI
5	Compilazione di domanda di voltura catastale.	30 —	—	Il diritto è dovuto anche quando la domanda di voltura riguarda Enti parificati allo Stato nei riguardi tribu- sempre che gli Enti medesimi non provvedano essi alla redazione della domanda di voltura e degli atti da allegare a questa.
6	Riscontro della domanda di voltura compiata dalla parte.	10 —	—	
7	Copia od estratti di testamenti o di atti richiesti a corredo della domanda di voltura:	—	—	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre cinque righe.
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000.	—	—	Nel calcolo non si tiene conto della data e della firma.
	b) se supera le lire 1000 ma non le lire 10.000.	10 —	—	Il diritto graduale è liquidato e riscosso sul valore dichiarato in via provvisoria, ed in via definitiva sul valore definitivamente accertato ai fini della imposta applicabile.
	c) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000.	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000.	75 —	—	Per ogni facciata dell'atto copiato o riassunto lire 10.
	e) se supera lire 500.000.	100 —	—	
8	Certificati di denunziata successione per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:	—	—	Come al n. 7. Per ogni facciata della denuncia copiata o riassunta lire dieci.
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000;	—	—	
	b) se supera le lire 1000 ma non le lire 10.000;	10 —	—	
	c) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000;	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 e non le lire 500.000;	75 —	—	
	e) se supera le lire 500.000.	100 —	—	
	(Se i due certificati vengono rilasciati contemporaneamente, il diritto proporzionale al valore è dovuto una sola volta).			
9	Certificati di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto, rilasciato per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:	—	—	Come al n. 7. Per ogni facciata della denuncia copiata o riassunta lire dieci
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000;	—	—	
	b) se supera le lire 1000 ma non le lire 10.000;	10 —	—	
	c) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000;	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 e non le lire 500.000;	75 —	—	
	e) se supera le lire 500.000.	100 —	—	

Segue ALLEGATO B.

N.	OGGETTO	Diritto	Scrittura- zione	ANNOTAZIONI
10	<p>Per la compilazione delle note ipotecarie:</p> <p><i>a)</i> quando il valore dei beni indicati nella nota non supera lire 100.000.</p> <p><i>b)</i> se supera lire 100.000 ma non lire 1.000.000;</p> <p><i>c)</i> se supera lire 1.000.000.</p>	<p>—</p> <p>20—</p> <p>40—</p> <p>100—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Come al n. 7. Per ogni facciata scritta di ciascuna nota lire dieci.</p>
11	<p>Copia od estratto di atti e denunce di qualsiasi specie conservati presso gli Uffici del registro:</p> <p><i>a)</i> quando il valore dei beni non supera lire 1000;</p> <p><i>b)</i> se supera le lire 1000 ma non lire 10.000;</p> <p><i>d)</i> se supera le lire 100.000 ma non lire 500.000;</p> <p><i>e)</i> se supera lire 500.000;</p> <p><i>f)</i> estratti di atti di locazione (cartellini) richiesti dai Comuni per l'accertamento dei tributi comunali: per ogni estratto. Oltre il diritto di cui al precedente n. 2, meno che per gli estratti di cui alla lettera <i>e)</i></p>	<p>—</p> <p>10—</p> <p>30—</p> <p>75—</p> <p>100—</p> <p>5—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per ogni facciata scritta lire dieci</p>
12	<p>Copia di liquidazione di tassa in genere (comprese quelle che per disposizione di legge si devono notificare ai contribuenti) duplicati di quietanza e certificati di qualunque esclusi quelli di cui al seguente n. 13;</p> <p><i>a)</i> se devono rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta, oltre il diritto di ricerca;</p> <p><i>b)</i> se devono rilasciarsi di urgenza nel giorno successivo a quello della richiesta, oltre il diritto di ricerca.</p>	<p>—</p> <p>10—</p> <p>35—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per le copie di liquidazione da notificarsi ai contribuenti non sono dovuti nè il diritto di riserva, nè quello di urgenza. Per ogni facciata scritta lire dieci. Per ogni facciata scritta lire dodici.</p>
13	<p>Certificato di definitiva valutazione:</p> <p><i>a)</i> se deve rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta, oltre il diritto di ricerca;</p> <p><i>b)</i> se deve rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta, oltre il diritto di ricerca;</p>	<p>—</p> <p>75—</p> <p>100—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per ogni facciata scritta lire dieci. Per ogni facciata scritta lire dodici.</p>
14	<p><i>a)</i> copie ed estratti di cui al precedente n. 11, quando devono rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta, oltre il diritto in relazione al valore indicato nel suddetto n. 11;</p> <p><i>b)</i> consegna dell'originale degli atti registrati nello stesso giorno in cui vengono presentati per la registrazione: per gli atti di valore indeterminato e di valore non superiore a lire 50.000;</p>	<p>20—</p> <p>—</p> <p>40—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per ogni facciata scritta lire dieci.</p>

Segue ALLEGATO B.

N.	OGGETTO	Diritto	Scrittura- razione	ANNOTAZIONI
	per gli atti di valore superiore a lire 50.000 ma non a lire 200.000;	60 —	—	
	per gli atti di valore superiore a lire 200.000.	75 —	—	
15	Per la numerazione e la bollazione: a) di libretti colonici, per ogni libretto qualunque sia il numero dei fogli che la compongono; b) di mandati di pagamento, per ogni cento mandati o frazione di cento; c) di libri, registri, bollettari, schedari, liberi di commercianti e simili, per ogni cento pagine o frazione di 100 pagine.	10 — 10 — 15 —	— — —	Per i bollettari destinati al rilascio di ricevute, il diritto va calcolato la relazione al numero delle pagine, non al numero delle ricevute.
16	Per il rilascio del duplicato del libretto di iscrizione alle radio audizioni.	40 —	—	
17	Per la compilazione dell'avviso di accertamento: a) se il valore definitivamente accertato non supera le lire 20.000; b) se supera le lire 20.000 ma non lire 100.000; c) se supera lire 100.000 ma non lire 1.000.000; d) se supera lire 1.000.000.	10 — 20 — 40 — 75 —	— — — —	Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima Per ogni facciata scritta lire 19.
18	Per la compilazione dell'ingiunzione di pagamento: a) se il credito per il quale si agisce, non supera lire 1.000; b) se supera lire 1000 ma non lire 10.000; c) se supera lire 10.000.	10 — 20 — 40 —	— — —	Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto proporzionale al valore è dovuto una sola volta anche se per uno stesso credito si compilano distinti originali per i diversi condebitori. Per ogni facciata scritta dell'originale e delle copie lire 10.
19	Bollazione mediante marche, punzone o visto per il bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio e per assegni bancari, stampati o litografati per proprio conto da istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, anche se riuniti in fascicoli o blocchetti; per ogni cento modelli o frazione di cento.	15 —	—	
20	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati presentata da distributori secondari, commercianti, ditte ed istituti commerciali ed industriali.	10 —	—	
21	Per la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi ai Comitati di borsa: a) se l'importo dei titoli da valutare (capitale azionario nominale o ammontare del prestito obbligazionario) non supera lire 1.000.000; b) se supera il milione di lire: per ogni milione o frazione di milione.	100 — 100 —	— —	

Segue ALLEGATO B.

N.	OGGETTO	Diritto	Scrittura- zione	ANNOTAZIONI
22	Per ogni partita allibrata sul registro modello 69 a favore di Enti o persone che non siano i cancellieri degli Uffici giudiziari, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri di conciliazione ed il Fondo massa della guardia di finanza per le quote contravvenzionali allo stesso spettanti.	2 —	—	Il diritto sta a carico del percipiente e deve calcolarsi esclusivamente nel caso in cui le singole somme da erogare raggiungano, al netto delle ritenute, le lire cinque. Non è dovuto il diritto sulle somme recuperate a favore dell'Amministrazione del foglio degli amunzi legali o della <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
23	a) sui contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato in occasione della registrazione di atti pubblici o di atti privati autenticati; per ogni cento lire. b) sugli onorari, devoluti alla Cassa, riscossi sul maggiore valore dei beni trasferiti, accertato ai fini fiscali (articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428); per ogni cento lire.	2 — 5 —	— —	
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale: a) sulle prime lire 10.000; per ogni 100 lire; b) sulle somme successive, per ogni cento lire.	2 — 1 —	— —	Dall'importo delle marche vendute si deve detrarre la trattenuta di lire 0,25 per cento, spettante all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali.
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni cento lire.	10 —	—	Il diritto spetta soltanto quando le ammende sono pagate in seguito a sentenza e va liquidato sul prodotto netto della pena pecuniaria ripartibile, ai sensi del decreto 30 aprile 1926 del Ministero della economia nazionale (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 10 del 15 maggio 1926).

ALLEGATO C.

DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N.	OGGETTO	DIRITTI COMPENSI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
	TITOLO I. <i>Diritti di scritturato.</i>			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita.	100 —	—	Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
2	Copie certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa di planimetria).	20 —	+ 10 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina.
	TITOLO II. <i>Diritti di visura.</i>			
1	Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie; a) per la prima mezz'ora e frazione. b) per ogni ora o frazione di ora successiva.	50 — 80 —	— —	Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, numero 2102, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).

Segue ALLEGATO C.

N.	OGGETTO	DIRITTI COMPENSI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
	TITOLO III. <i>Diritti di disegno.</i>			
1	Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento.	20—	+ 3—	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti se richiesto.
		—	+ 1—	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto.
		—	+ 3—	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli di insieme dene mappe.	20—	+ 0,30	+ per ognuno dei primi cento ettari.
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:		+ 0,10	+ per ogni ettaro oltre i primi cento.
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37;	40—	—	
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37.	60—	—	
	TITOLO IV. <i>Diritti per certificati, tipi, copie ed estratti richiesti d'urgenza.</i>			
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I-III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta.			Il 250 per cento dei diritti e compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

ALLEGATO D.

DIRITTI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO, DELLA TESORERIA CENTRALE DELLA ZECCA E DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO

N.	SERVIZIO DELLE SPESE FISSE	Lire	ANNOTAZIONI
1	Per ogni ricerca di conti o di pratiche individuali per conto di privati:		
	a) quando vengono forniti i dati relativi	5—	Da riscuotersi mediante bollettario.
	b) quando questi non vengono forniti	10—	
2	Per ogni domanda di certificato riguardante spese fisse.	5—	Da riscuotersi mediante bollettario, oltre il diritto di ricerca.
3	Per ogni visura di conteggi o di posizioni individuali.	5—	Idem.
4	Per ogni estratto di conteggi:		
	a) se non vanno oltre il biennio	10—	Idem.
	b) se vanno oltre il biennio, per ciascun anno.	20—	Idem.
5	Per ciascuna domanda di trasferimento di pagamento di partita di pensione <i>N. B.</i> — Nel caso di domanda comprendente più partite per ciascuna partita in più.	10—	Idem.
		5—	
6	Per ogni aggiornamento o variazione sul libretti di pensione sia relativamente alla intestazione, sia relativamente all'importo mensile.	5—	Da riscuotersi mediante bollettario oltre il diritto di ricerca.
7	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura.	5—	Idem.
8	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:		
	a) se la pensione raggiunge le lire 5.000 mensili.	5—	Idem.

Segue ALLEGATO D.

N.	SERVIZIO DELLE SPESE FISSE	Lire	ANNOTAZIONI
	<i>b)</i> se la pensione supera le lire 5.000 mensili.		Da riscuotersi mediante bollettario, oltre il diritto di ricerca.
9	Per ciascuna domanda di pagamento a mezzo di conto corrente postale, vaglia postale o cambionario a o mezzo di delega.	10—	Idem.
10	Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:	5—	Per gli ordini collettivi l'importo controindicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine.
	<i>a)</i> per ritenute da lire 50 a lire 500.	1—	
	<i>b)</i> per ritenute da lire 501 in su.	5—	
	<i>B. B.</i> — Per le ritenute inferiori a lire 50 per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine.	1—	
	<i>Servizio dei depositi provvisori.</i>		
11	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati.	10—	
12	Per ogni domanda di restituzione di depositi provvisori, nonchè di stacco di cedole:		
	<i>a)</i> per depositi e cedole sino a lire 1.000	5—	
	<i>b)</i> per depositi e cedole da lire 1.001 a lire 10.000.	15—	
	<i>c)</i> per depositi e cedole da lire 10.001 a lire 100.000.	25—	
	<i>d)</i> per depositi e cedole da lire 100.001 sino a lire 1.000.000.	40—	
	<i>e)</i> per depositi superiori a lire 1.000.000 e per ogni successivo milione intero.	100—	
	Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere <i>a), b), c), d)</i> , del presente articolo.		
	<i>N. B.</i> — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successivi o richiesta d'urgenza le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento.		
	<i>Tesoreria centrale e Zecca.</i>		
13	Per ogni altra ricerca, per conto di privati, di pratiche attinenti ai servizi esclusivi di istituto degli Uffici provinciali del tesoro.	10—	
14	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione a versamento soggetto alla normale tassa di bollo, richiesta di urgenza.	10—	Il diritto è ridotto a lire due ove l'importo complessivo dei tributi riscossi non superi lire cinquanta.
15	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo.	5—	
16	Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse di privati relativamente a quietanze o vaglia del tesoro:		
	<i>a)</i> quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente.	5—	
	<i>b)</i> quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio.	15—	
17	Per ciascuna commissione, da parte di privati, alla Zecca.	30—	
	<i>Tassa speciale dei biglietti dello Stato.</i>		
18	Per ogni quietanza di biglietti logori ricevuti per la verifica e il cambio in nuovi da aziende, banche o enti vari (etclusa la Banca d'Italia pel servizio di tesoreria provinciale):		
	per ogni mille lire di biglietti logori.	2—	

DECRETO LEGISLATIVO

28 GENNAIO 1948, N. 76.

Diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I.

Amministrazione delle imposte dirette e del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 1.

I titoli I, II e V della tabella A, ed i titoli I, II e III della tabella C, annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, sono sostituiti dai corrispondenti titoli riportati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le finanze.

Alla tabella C suddetta è aggiunto il titolo V.

Art. 2.

La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello « Schedario generale dei titoli azionari » è autorizzata a percepire i diritti stabiliti nel titolo VI della tabella allegata A.

Art. 3.

Le visure, le copie, i certificati e gli estratti indicati nel titolo VI della tabella allegata A, potranno essere richiesti:

- a) dal titolare delle azioni;
- b) dal detentore del titolo che abbia provveduto alla intestazione del medesimo a proprio nome;
- c) dal rappresentante legale di società azionarie per quanto riguarda i titoli della società rappresentata;
- d) dagli eredi del titolare delle azioni;
- e) da chi sia autorizzato per legge o per procura.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I.

Amministrazione delle imposte dirette e del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello « Schedario generale dei titoli azionari » è tenuta a rilasciare ricevuta ai richiedenti dei diritti riscossi a norma del titolo VI della tabella, allegato A, annotandone l'importo in apposito registro.

L'ammontare dei diritti deve essere versato mensilmente sul conto corrente postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

« Il diritto di riscontro sulle quietanze indicato al titolo V della tabella prevista dall'articolo 1 è riscosso dagli esattori e l'ammontare di esso, afferente a tutti contributi pagati fino all'ultimo giorno di ciascun mese pari, è versato non oltre il giorno 8 del mese successivo sullo stesso conto corrente postale, al quale affluiscono i compensi disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 e dal presente decreto ».

TITOLO II.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

La tabella D annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è soppressa e sostituita dalla tabella B annessa al presente decreto firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

TITOLO II.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

«Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai Conservatori, eccedente le lire 120.000, al netto delle spese d'ufficio, è dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale:

del 10 per cento sulle successive lire 60.000;

del 20 per cento da oltre lire 60.000 a lire 120.000;

del 30 per cento da oltre lire 120.000 a lire 180.000;

del 40 per cento da oltre lire 180.000 a lire 240.000;

del 50 per cento oltre lire 240.000.

Agli effetti della determinazione del diritto erariale l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è stabilito con decreto ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario».

Art. 8.

La liquidazione del diritto erariale di cui all'articolo precedente deve essere fatta, per l'esercizio finanziario 1947-48, sugli incassi globali dei diritti e compensi riscossi nell'intero esercizio.

TITOLO III.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 9.

Alle tabelle annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è aggiunta la tabella *E* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.

Gli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono autorizzati a percepire i diritti indicati nella tabella *E* di cui al precedente comma.

Per la riscossione dei diritti suddetti valgono le disposizioni stabilite dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, per i diritti doganali.

Art. 8.

Identico.

TITOLO III.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

I diritti di cui ai titoli I e III dell'allegata tabella *E* sono liquidati e riscossi sui documenti medesimi ai quali si riferiscono e, quando ciò non sia possibile, con separate bollette di quietanza rilasciate dagli uffici doganali.

I diritti di cui al titolo II dell'allegata tabella *E* sono riscossi con versamenti fatti direttamente dagli interessati su appositi conti postali che verranno aperti a favore degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Per i diritti fissi, di cui al n. 1 del titolo medesimo, si potrà successivamente adottare il sistema dell'applicazione di marche valori sui documenti cui si riferiscono.

Il diritto dovuto sulle bollette di legittimazione rilasciate da uffici diversi da quelli delle imposte di fabbricazione è riscosso dagli uffici che hanno emesso le bollette e devoluto totalmente a loro favore, facendone menzione sulle relative bollette (matrici e figlie).

Art. 11.

La ripartizione dei proventi fra il personale delle Dogane, delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane, dopo prelevate le aliquote di cui al successivo articolo 13, verrà determinata secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

Al personale di cui al precedente articolo sono estese le disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 13.

L'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

«Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella *A*), dagli Uffici del

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 13.

Identico.

registro (tabella *B*), dagli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella *C*), dagli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella *E*) è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere *a*), *b*) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

« A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette, presso la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle *A*, *B*, *E*, riscossi dai corrispondenti Uffici provinciali.

« A favore del personale in servizio presso la Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici provinciali da questa dipendenti (tabella *C*), una quota in ragione del 10 per cento.

« Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici erariali, delle Dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna Direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

« Il Ministro per le finanze dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti:

a) la prima di tre quarti da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo comma — fra il personale delle Direzioni generali ed Uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti;

b) la seconda di un quarto da devolverse al Ministero del tesoro per essere ripartita - con i medesimi criteri indicati al primo comma - fra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

« Il personale di cui al sesto comma non può fruire a parità di grado e di ogni altra condizione di una quota individuale di assegnazione superiore a quella risultante per il personale di cui al secondo comma ».

MINISTERO DEL TESORO

TITOLO V.

Uffici provinciali del Tesoro, Tesoreria centrale, Zecca, Cassa speciale dei biglietti di Stato.

Art. 14.

La tabella *D* annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è soppressa e sostituita dalla tabella *F* annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Per le somme riscosse in relazione alla tabella *F* di cui al precedente articolo è stabilita in via definitiva la procedura di versamento al conto corrente postale previsto dal primo comma dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

Art. 16.

Sul totale dei diritti di cui alla tabella *F* riscossi alla fine di ciascun trimestre, è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore del personale dell'Amministrazione in servizio presso le Direzioni generali del Tesoro, della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza, del Debito pubblico, delle Pensioni di guerra e delle rispettive ragionerie centrali.

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelievo di cui ai precedenti commi ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

« La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

MINISTERO DEL TESORO

TITOLO V.

Uffici provinciali del Tesoro, Tesoreria centrale, Zecca, Cassa speciale dei biglietti di Stato.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Altra quota del 5 per cento è prelevata e accantonata in apposito fondo per concessioni di sussidi immediati — in base a criteri da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro — nei casi di morte dell'impiegato che appartenga (o del pensionato che abbia appartenuto) ai ruoli del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti, a suo carico.

Uguale quota del 5 per cento è prelevata a favore del personale delle Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria), da ripartirsi, a cura del Ministero delle finanze, con i medesimi criteri indicati dal primo comma dell'articolo 13.

La rimanente somma è ripartita fra il personale dei ruoli degli Uffici provinciali del Tesoro e degli Uffici di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca in servizio presso i detti uffici, nonché tra il personale non di ruolo in servizio presso gli uffici stessi e il personale appartenente al corpo ispettivo per i servizi di tesoreria.

Art. 17.

La ripartizione delle somme di cui all'ultimo comma del precedente articolo è effettuata attribuendo a ciascun impiegato il punteggio seguente in relazione al proprio grado:

grado 5°	punti	130
» 6°	»	120
» 7° e 8°	»	110
» 9°, 10° e 11°	»	95
» 12° e 13°	»	95

giornalieri ed avventizi:

prima e seconda categoria	punti	90
terza e quarta categoria	»	85

Agli impiegati titolari o incaricati della reggenza di un ufficio provinciale del Tesoro compete la maggiorazione di 5 punti.

La quota spettante a ciascun impiegato è stabilita dividendo il fondo per il totale dei punti risultante dal prodotto del punteggio

Art. 17.

Identico.

assegnato a ciascun impiegato per il numero degli impiegati appartenenti al relativo grado o categoria.

Ottenuta, in tal modo, la percentuale unitaria, essa si moltiplicherà per il numero dei punti spettanti a ciascun impiegato determinando così la quota spettante.

Art. 18.

La quota prelevata in base al primo comma dell'articolo 16 per il personale dell'Amministrazione del tesoro sarà ripartita con criteri perequativi con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Al personale indicato nell'articolo 16 sono estese le disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e comuni.

Art. 20.

Il sesto comma dell'articolo 13 ha effetto dal 1° giugno 1947.

Art. 21.

La ripartizione dei diritti riscossi fino al 31 dicembre 1947, in base all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, sarà fatta con i medesimi criteri indicati nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 22.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà stabilita la quota dei diritti da devolversi - in misura non inferiore ad un quarto - a favore del personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947, sul fondo costituito a norma del primo e quarto comma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e comuni.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Il personale di Amministrazioni diverse da quelle delle finanze e del tesoro distaccato presso gli Uffici finanziari e del tesoro può essere ammesso, caso per caso, con valutazione della posizione individuale, alla ripartizione dei diritti di cui al presente decreto e semprechè non partecipi ed analoghi compensi presso l'Amministrazione della quale organicamente fa parte.

Art. 24.

Ad eccezione del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, per il quale si osservano speciali criteri di ripartizione, il personale in servizio presso uffici finanziari diversi da quelli di appartenenza partecipa alla ripartizione dei diritti dell'ufficio di cui organicamente fa parte.

Art. 25.

Il personale addetto agli Uffici centrali e alle Intendenze di finanza (Uffici amministrativi e di ragioneria) può essere escluso dalla ripartizione dei diritti qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici.

In caso di coniugi o di genitori e figli celibi o nubili conviventi è ammesso alla ripartizione soltanto quello dei suddetti cui compete il trattamento più favorevole.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'articolo 13 e dei trimestri di cui al primo comma dell'articolo 16 è stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1948.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

ALLEGATO A.

**TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE**

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturato	
TITOLO I.				
<i>Diritti catastali.</i>				
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, e articolo 3, legge 14 gennaio 1929, n. 159.	200 —	—	Metà del compenso va devoluto agli Uffici tecnici erariali unicamente per quanto concerne la conservazione del Catasto terreni.
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 e 94 regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo.	40 —	20 —	+ per pagina.
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (articolo 3 decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705, e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta.	100 —	40 —	+ per pagina
TITOLO II.				
<i>Visure dei registri catastali e della imposta di ricchezza mobile.</i>				
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, dei registri mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile o di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari:			Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
	a) per la prima mezza ora o frazione.	100 —	—	Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato per quanto riguarda le visure catastali.
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva.	160 —	—	
TITOLO V.				
<i>Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.</i>				
1	Elenchi di resto per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 decreto 19 settembre 1923, n. 2090).	0,50	—	Per bolletta.
2	Elenchi di reste per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090).	—	150 —	Per 100 articoli.
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette.	—	50 —	Per 150 articoli.
4	Diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate sotto qualsiasi forma dagli esattori delle imposte dirette all'atto dei pagamenti dei tributi.	2 —	—	Per le quietanze il cui ammontare complessivo non superi lire 100.
		10 —	—	Per le quietanze il cui ammontare complessivo non superi lire 5.000.
		2 ‰	—	Per le quietanze il cui ammontare complessivo superi lire 5.000.
				L'arrotondamento si esegue di lire mille in lire mille o frazione.

ALLEGATO A.

Identico.

Segue ALLEGATO A.

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturato	
6	Diritto di liquidazione da riscuotersi direttamente dall'ufficio per ogni liquidazione di riscatto di imposte ovvero per ogni altro versamento in Tesoreria.	100 — 200 — 500 —	— — —	Fino a lire 50.000. Fino a lire 200.000. Per cifre superiori.
	TITOLO VI.			
	<i>Diritti per il rilascio di certificati, copie od estratti relativi ai dati contenuti nello Schedario generale dei titoli azionari.</i>			
1	Certificati da rilasciarsi entro 16 giorni dalla richiesta.	100 —	20 —	+ per pagina.
2	Certificati da rilasciarsi d'urgenza entro 5 giorni dalla richiesta.	300 —	30 —	+ per pagina.
	Ai certificati di cui ai numeri 1 e 2 va inoltre applicato il seguente diritto:			
	per ogni gruppo di azioni fino al nominale di lire 10.000;	30 —	—	
	per ogni gruppo di azioni da lire 10.000 a lire 100.000;	100 —	—	
	per ogni gruppo di azioni oltre lire 100.000.	200 —	—	
3	Copie estratti di elenchi di soci da rilasciarsi entro 15 giorni della richiesta.	100 —	1 —	+ per ogni socio.
4	Copia o estratti di elenchi di soci da rilasciarsi d'urgenza entro cinque giorni dalla richiesta.	300 —	2 —	+ per ogni socio.
	Alle copie o estratti di cui ai numeri 2 e 4 va inoltre applicato il seguente diritto:			
	per le società con capitale fino a lire 100.000;	100 —	—	
	oltre a lire 100.000 e fino a lire 1.000.000;	200 —	—	
	oltre a lire 1.000.000 a fino a lire 25 milioni;	309 —	—	
	oltre a lire 25.000.000 e fino a lire 10 milioni;	500 —	—	
	oltre lire 100.000.000.	1.000 —	—	
5	Consultazioni degli schedari che dovranno eseguirsi sempre ad opera del personale dell'ufficio:			
	a) per la prima mezza ora o frazione.	200 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva.	300 —	—	

Segue ALLEGATO A.

Identico.

ALLEGATO C.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
TITOLO I. <i>Diritti di scritturato.</i>				
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita.	200 —	—	Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
2	Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	40 —	+ 20 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina.
TITOLO II. <i>Diritti di visura.</i>				
1	Consultazione della mappa delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappa o di planimetrie: a) per la prima mezz'ora o frazione. b) per ogni ora o frazione di ora successiva.	100 — 160 —	— —	Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).
TITOLO III. <i>Diritti di disegno.</i>				
1	Tipi copia od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento.	40 —	+ 6 —	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti se richiesto.
		—	+ 2 —	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto.
		—	+ 6 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe.	40 —	+ 0,60 + 0,20	+ per ognuno dei primi cento ettari. + per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie di planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano: a) su foglio di formato cm. 24,5 x 37; b) su foglio di formato cm. 49 x 37.	60 — 120 —	— —	
TITOLO V. <i>Diritti di valutazione.</i>				
1	Compilazione di stime a qualsiasi effetto: a) quando il valore stimato non supera lire 50.000; b) se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000; c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000; d) se supera le lire 500.000 ma non le lire 1.000.000; e) per le parti di valore eccedente le lire 1.000.000.	75 — 100 — 450 — 1.000 — 1.000 —	— — — — —	I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione dell'imposta o della tassa per la cui applicazione la stima è stata eseguita. Per ogni milione o frazione di milione eccedente le lire 500.000.

ALLEGATO C.

DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
TITOLO I. <i>Diritti di scritturato.</i>				
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita.	300	—	
2	Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	250	(a) 50	(a) Per ogni pagina o frazione di pagina.
TITOLO II. <i>Diritti di visura.</i>				
1	Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note od appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe e di planimetrie: a) per la prima mezz'ora o frazione. b) per ogni ora o frazione successiva	300 600	— —	Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, numero 2102, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).
TITOLO III. <i>Diritti di disegno.</i>				
1	Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento.	200	(b) 20	(b) Per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero o per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	(c) 5	(c) Per ogni particella confinante se semplicemente accennata, se richiesto.
		—	(d) 30	(d) Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe.	200	(e) 5	(e) Per ognuno dei primi cento ettari.
		—	(f) 1	(f) Per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie di planimetrie allegate agli atti del Nuovo Catasto edilizio urbano: a) su foglio di formato cm. 24,5 per 37. b) su foglio di formato cm. 49 per 37.	300 600	— —	
TITOLO IV. <i>Diritti di valutazione</i>				
1	Compilazione di stime a qualsiasi effetto: a) quando il valore stimato non supera le lire 50.000; b) se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000; c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000; d) se supera le lire 500.000 ma non le lire 1.000.000. e) per le parti di valore eccedenti le lire 1.000.000.	75 100 450 1.000 1.000	— — — — —	I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali ad eccezione di quelli relativi alle stime di carattere tributario che sono riscossi dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della imposta o della tassa per la cui applicazione è stata eseguita. I diritti relativi a queste ultime stime vanno computati sulla differenza tra il valore definitivo e quello dichiarato. Per ogni milione o frazione di milione eccedente le lire 500 mila.

ALLEGATO D.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AI CONSERVATORI ED AL PERSONALE SUSSIDIARIO DEI REGISTRI IMMOBILIARI

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Al Conservatore	Al personale sussidiario	
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente.	8—	6—	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » o « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato.	8—	6—	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina.	12—	8—	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe comprese la data e la firma.
2	Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione e annotamento, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al contribuente:			Come al n. 1.
	a) se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori non supera lire 10.000;	8—	6—	
	se supera lire 10.000 ma non lire 100.000;	16—	12—	
	se supera lire 100.000 ma non lire 500.000;	24—	18—	
	se supera lire 500.000.	32—	24—	
b) inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » o « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato;	8—	6—		
c) per ogni facciata della nota scritta a mano o a macchina.	12—	8—	Come al n. 1.	
3	Formazione della nota, in doppio originale, per l'iscrizione di ufficio prescritta dall'articolo 2834 del Codice civile:			Il di contro diritto non compete quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunciato all'ipoteca.
	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera lire 10.000;	8—	6—	
	b) se supera lire 10.000 ma non lire 100 mila;	16—	12—	
	c) se supera lire 100.000 ma non lire 500.000;	24—	18—	
	d) se supera lire 500.000.	32—	24—	
Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina.	12—	8—	Come al n. 1.	
4	Formazione della nota, in doppio originale, per la trascrizione d'ufficio prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civile.	24—	18—	Come al n. 1.
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina.	12—	8—	Come al n. 1.
5	Formazione della nota e della denuncia nei casi consentiti dall'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540.	24—	18—	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda.	12—	8—	Come al n. 1.
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile.	8—	6—	

ALLEGATO *D.*

Identico.

Segue ALLEGATO D.

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Al Conservatore	Al personale sussidiario	
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento: per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 o 72-A o dal registro mod. 68 per certificati e copie di pagamento.	2—	3—	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme all'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 60 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato.
8	Duplicato di quietanza, di cui all'articolo 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale.	8—	6—	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata.
9	Ricerca completamente infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica.	16—	12—	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
10	Semplice ispezione: a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona. b) del registro generale d'ordine modello 60 per la formalità ivi passate non oltre quattro giorni prima della richiesta, ferma l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 2678 Codice civile relativo all'obbligo di annotazione di tutte le persone riguardo alle quali la trascrizione e l'annotazione viene eseguita; c) di ogni partita dei registri particolari o di ciascuna nota. d) di ciascun titolo depositato.	8— 8— 8— 16—	6— 6— 6— 12—	L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione. Se essa si riferisce a modalità passate sul mod. 60 in epoca anteriore ai quattro giorni dalla richiesta non è devoluto lo speciale diritto qualunque sia il motivo che ha impedito di introdurre le note nei relativi repertori.
11	Per ogni stato o certificato (generale o speciale) delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona: per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni comprese le relative annotazioni riportate nel certificato generale o esaminate ai fini del certificato speciale; se non viene riportato o esaminato alcun articolo; ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta.	8— 8— 12—	6— 6— 8—	Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre ed i figli ovvero più fratelli e sorelle. L'emolumento è dovuto col minimo di lire 14 e col massimo di lire 58. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni. Come al n. 1.
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni.	8—	6—	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonché delle note depositate in ufficio. Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina.	8— 12—	6— 8—	Come al n. 1.
14	Copia dei titoli consentiti dall'articolo 2673 ultimo comma del Codice civile. Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina.	16— 12—	12— 8—	Come al n. 1.
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 746 del Codice di procedura civile: per ogni facciata collazionata.	8—	6—	Come al n. 1.

Segue ALLEGATO D.

Identico.

ALLEGATO E.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOZZIONI
TITOLO I.			
<i>Diritti su documenti doganali.</i>			
1	Per qualsiasi bolletta, quietanza e buono emessi per merci estere o nazionali, nonchè per i manifesti di partenza e per i certificati di riesportazione di pacchi postali.	10—	
2	Per ogni duplicato di documenti doganali emesso a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 372 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.	100—	
3	Per ogni certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 375 del regolamento suddetto, ivi compresi i certificati di origine.	100—	
4	Per ogni certificato che attesti fatti risultanti dall'esame di più di cinque documenti e venga rilasciato dai compartimenti doganali di ispezione o dall'ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali.	200—	
5	Per ogni ingiunzione emessa dagli uffici doganali e notificata ai debitori morosi per la riscossione dei diritti doganali.	50—	
6	Per ogni richiesta di pignoramento nei procedimenti di esecuzione di cui al precedente numero.	100—	
7	Per ogni decisione amministrativa in via formale e in via breve per la definizione di infrazioni e per ogni atto di oblazione.	100—	
8	Per ogni verbale di controversia di tariffa sollevata dal contribuente.	200—	
9	Per ogni atto di vendita richiesto ed eseguito a cura degli uffici doganali nei procedimenti di cui al precedente n. 5 e per ogni atto di vendita delle merci abbandonate o sequestrate.	200—	
10	Per ciascuna bolletta emessa per l'importazione o l'esportazione di merci: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="264 1581 959 1610">a) se l'importo dei diritti liquidati non ecceda le lire 1.000. <li data-bbox="264 1615 959 1686">b) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 1.000 e non le lire 5.000; <li data-bbox="264 1691 959 1762">c) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 5.000 e non le lire 10.000; <li data-bbox="264 1767 959 1839">d) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 10.000 e non le lire 50.000; <li data-bbox="264 1843 959 1915">e) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 50.000 e non le lire 100.000; <li data-bbox="264 1919 959 1991">f) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 100.000 e non le lire 500.000; <li data-bbox="264 1995 959 2067">g) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 500.000 e non le lire 1.000.000; <li data-bbox="264 2072 959 2101">h) se l'importo dei diritti liquidati ecceda il milione di lire. 	50— 50— 100— 250— 360— 500— 800— 1.000—	Il diritto è ridotto alla metà sugli importi di diritti liquidati per la prestazione delle prescritte garanzie nelle bollette di introduzione in deposito e nelle bollette di temporanea importazione o di temporanea esportazione.

ALLEGATO *E*.

Identico.

Segue ALLEGATO E.

N.	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)	ANNOTAZIONI
TITOLO II.			
<i>Diritti inerenti alla liquidazione e riscossione delle imposte di fabbricazione e di consumo.</i>			
1	Per le licenze di esercizio, per le bollette, per le convenzioni di abbandono, per i verbali (esclusi quelli di constatazione e di contravvenzione che diano luogo a procedimento contravvenzionale), per le denunce e per le dichiarazioni che, per disposizione legislativa o regolamentare devono essere presentate dai contribuenti agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle Sezioni tecniche delle imposte di fabbricazione e per qualsiasi altro documento attinente al servizio delle imposte di fabbricazione, che venga compilato dagli uffici medesimi su richiesta dei contribuenti.	15 —	
2	Per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione importante passaggio al consumo di prodotti soggetti al pagamento dell'imposta, per ogni verbale di impiego in industrie ammesse ad agevolazioni di imposta, per ogni verbale di denaturazione, per ogni liquidazione di imposta effettuata su dichiarazioni presentate dai contribuenti e per ogni altra operazione, infine, che sia luogo ad abbuono o restituzione totale o parziale di imposta:		Sono comprese le convenzioni di abbonamento alle imposte di fabbricazione o di consumo.
	a) su ogni ettanidro o frazione di esso di spiriti.	26 —	
	b) su ogni ettolitro o frazione di esso di birra.	25 —	
	c) su ogni quintale o frazione di esso di surrogati di caffè, di glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, di zucchero, di olio di semi, di oli minerali esclusi quelli da usare direttamente come combustibili nei forni e caldaie, di filati delle varie fibre tessili naturali di artificiali, esclusi quelli di canapa e juta.	25 —	Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui tessili verrà riscossa mediante abbonamento, il diritto sarà commisurato in:
	d) per ogni tonnellata o frazione di residui delle distillazioni degli oli minerali da usarsi direttamente come combustibili nei forni e caldaie;	25 —	
	e) per ogni due quintali, o frazione, di filati di canapa e di juta.	25 —	a) lire 3 per ogni fuso attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per i cotonieri, i canapieri, linieri, jutieri, lanieri nonché per i cascami di seta;
	f) per ogni cento o frazione di cento lampade elettriche ad incandescenza;	25 —	
	g) per ogni cento watt, o frazione, di potenza degli organi a luminescenza;	25 —	b) lire 20 per ogni filiera attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria fibre artificiali a filamento continuo;
	h) ogni lampada ad arco	25 —	c) lire 10, una volta tanto per anno, per ogni bacinella attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria filandieri;
	i) ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di carboni per lampade ad arco;	25 —	d) lire 2, una volta tanto per anno, per ogni gancio attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per la filatura a mano della canapa.
	l) per ogni ventimila o frazione di ventimila metri cubi di gas-luce;	25 —	
	m) per ogni ventimila o frazione di ventimila kwh. di energia elettrica.	25 —	
TITOLO III.			
<i>Diritti di analisi.</i>			
1	Per ogni certificato, di analisi rilasciato dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.	200 —	
2	Per ogni parere tecnico richiesto ai detti Laboratori chimici nell'interesse di privati.	400 —	

Segue ALLEGATO E.

Idemico.

ALLEGATO F.

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO, DELLA TESORERIA CENTRALE, DELLA ZECCA E DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire) (1)	ANNOZZIONI
TITOLO I.			
<i>Esercizio delle spese fisse.</i>			
1	Per ogni ricerca di conti o di pratiche individuali per conto di privati:		
	<i>a)</i> quando vengono forniti i dati relativi.	(a) 5—	
	<i>b)</i> quando questi non vengono forniti	(a) 10—	
2	Per ogni domanda di certificato riguardante spese fisse.	5—	Oltre il diritto di ricerca.
3	Per ogni visura di conteggi o di posizioni individuali.	(a) 5—	Oltre il diritto di ricerca.
			(a) Nei giorni 1 e 18 (o se questi siano festivi nei giorni feriali immediatamente seguenti) di ciascun mese, le prestazioni di cui al n. 1 e al n. 3 richieste agli sportelli degli Uffici provinciali del Tesoro, nell'orario di servizio destinato al pubblico, sono gratuite.
4	Per ogni estratto di conteggi:		
	<i>a)</i> se non vanno oltre il biennio.	10—	Oltre il diritto di ricerca.
	<i>b)</i> se vanno oltre il biennio, per ciascun anno	20—	Id.
5	Per ciascuna domanda di trasferimento di pagamento di partita di pensione.	10—	Id.
	<i>N. B.</i> — Nel caso di domanda comprendente più partite, per ciascuna partita in più.	5—	Id.
6	Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione sia relativamente alla intestazione, sia relativamente all'importo mensile.	5—	Id.
7	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura.	5—	Id.
8	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:		
	<i>a)</i> se la pensione non raggiunge le lire 5.000 mensili.	5—	Id.
	<i>b)</i> se la pensione supera le lire 5.000 mensili	10—	Id.
9	Per ciascuna domanda di pagamento a mezzo di conto corrente postale, veglia postale o cambiario o a mezzo di delega.	5—	Id.
10	Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:		
	<i>a)</i> per ritenute da lire 50 a lire 500.	1—	Per gli ordini collettivi l'importo controindicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine.
	<i>b)</i> per ritenute da lire 501 in su.	5—	Per i diritti di cui al n. 10 è ammesso da parte degli enti che ne facciano richiesta il pagamento forfetario da concordarsi annualmente — in base alle riscossioni presunte — con gli Uffici provinciali del Tesoro.
	<i>N. B.</i> — Per le ritenute inferiori a lire 50, per ogni 50 lire o frazioni di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine.	1—	

(1) Da riscuotersi mediante bollettario, o mediante ritenuta, o mediante versamento diretto in conto corrente postale.

ALLEGATO *F.*

Identico.

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOZZIONI
<p>TITOLO II.</p> <p><i>Servizio dei depositi provvisori.</i></p>			
1	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati.	30—	
2	Per ogni domanda di stacco di cedole:		
	a) per cedole di deposito fino a lire 1.000	5—	
	b) per cedole di deposito da lire 1.001 a lire 10.000	15—	
	c) per cedole di deposito da lire 10.001 a lire 100.000	25—	
	d) per cedole di deposito da lire 100.001 a lire 500.000	40—	
	e) per cedole di deposito da lire 500.001 a lire 1.000.000	70—	
	f) per cedole di deposito superiore a lire un milione e per ogni successivo milione intero.	100—	
	Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere a), b), c), d), e), del presente articolo.		
3	Per ogni domanda di restituzione di deposito provvisorio:		
	a) per depositi fino a lire 1.000	20—	
	b) per depositi da lire 1.001 a lire 10.000	50—	
	c) per depositi da lire 10.001 a lire 100.000	100—	
	d) per depositi da lire 100.001 a lire 500.000	260—	
	e) per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000	250—	
	f) per depositi superiori a lire un milione e per ogni successivo milione intero.	500—	
	Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.		
	N. B. — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successivi o richiesta d'urgenza, le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento.		
	Il diritto non è dovuto per le iscrizioni o le restituzioni non soggette a tassa di bollo giusta le vigenti istruzioni sui servizi del Tesoro.		
<p>TITOLO III.</p> <p><i>Servizio del debito pubblico.</i></p>			
1	Per ogni domanda di operazione su titoli del debito pubblico interessante i privati e comprendente non più di 100 titoli.	30—	Oltre il diritto di cui al n. 1 del titolo V nel caso di ricerca di pratiche precedenti.
1	Oltre i 100 titoli, per ogni 100 e frazione di 100 titoli in più.	10—	Id.
<p>TITOLO IV.</p> <p><i>Servizio della Cassa depositi e prestiti.</i></p>			
	a) Per ogni domanda di iscrizione di deposito commerciale.	30—	
	b) Per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in contanti:		
	se l'importo non supera le lire 50.000	50—	

Segue ALLEGATO F.

Identico.

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOZZIONI
	se l'importo supera le lire 50.000	100—	
	c) Per ogni domanda di iscrizione di deposito in titoli:		
	fino a lire mille	20—	
	per ogni mille lire o frazione di lire mille.	5—	
	d) Per rilascio certificato esistenza deposito	50—	
	e) Per ogni domanda di restituzione di deposito commerciale.	30—	
	f) Per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in contanti:		
	se l'importo non supera le lire 50.000	50—	
	se l'importo supera le lire 50.000	100—	
	g) Per ogni restituzione di deposito in titoli:		
	fino a lire 1.000	20—	
	per ogni mille lire o frazione di mille lire	5—	
	N. B. — Per i depositi che si iscrivono in commutazione di depositi provvisori sarà applicata, quando dovuta, solo la tariffa di cui al n. 3 del titolo II maggiorata della differenza che possa eventualmente esistere in confronto con la tariffa di cui sopra.		
2	Per ciascuna domanda di stacco di cedole o di cambio di titoli sorteggiati: come alla tariffa n. 1, lettera c) del titolo IV.		Oltre il diritto di ricerca di cui al n. 1 del titolo V.
3	Per ciascuna domanda di annotamento di procura, di voltura o di estinzione di vincolo: come alla tariffa n. 1 del titolo IV tenendo conto dell'importo del deposito iscritto.		
4	Per ciascuna domanda di riunione o divisione di depositi: come alla tariffa n. 1 del titolo IV, considerando la riunione soltanto iscrizione di nuovo deposito e la divisione come soltanto iscrizione di nuovi depositi.		
	N. B. — Non è dovuto alcun diritto per le iscrizioni e per le altre operazioni, richieste sui depositi, dalla Amministrazione dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e da pubblici funzionari nell'esclusivo interesse del pubblico servizio.		
	TITOLO V.		
	<i>Servizi vari.</i>		
1	Per ogni ricerca, per conto di privati, di pratiche non attinenti ai servizi delle spese fisse e dei depositi provvisori.	20—	
	TITOLO VI.		
	<i>Servizi della Tesoreria centrale e Zecca.</i>		
1	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione al versamento soggetto alla norma e tassa di bollo richiesta di urgenza.	15—	Il diritto è ridotto a lire 5 ove l'importo del versamento non superi lire 100.
2	Per ogni richiesta d'urgenza di vaglia del Tesoro.	25—	Id.
3	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo.	10—	Id.

Segue ALLEGATO F.

Identico.

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOZZIONI
4	Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse di privati relativamente a quietanza o vaglia del Tesoro: a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente. b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio.	10— 25—	
5	Per ciascuna commissione, da parte dei privati, alla Zecca: a) per commissione fino al valore di lire tremila. b) per ogni mille lire o frazioni di mille lire in più.	50— 10—	
TITOLO VII.			
<i>Servizio della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.</i>			
1	Per ogni quietanza di biglietti logori ricevuti per la verifica e il cambio in nuovi da aziende, banche o enti vari (esclusa la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale): per ogni mille lire di biglietti logori	2—	

Segue ALLEGATO F.

Identico.